

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DELL' 8 MAGGIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Dr. Lucio MOLINARI, Dr. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

2) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. DEL SIG. GUARDIOLA SALA JOSEP AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 A FAR DATA DAL 22.11.2001 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'ULTERIORE MISURA DI CONTROLLI SENZA PREAVVISO PER LA DURATA DI MESI 4 A DECORRERE DAL TERMINE DELLA SQUALIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 21/C del 9.2.2001)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 21.4.2009 Josep Guardiola Sala chiedeva, ai sensi dell'art. 39, comma 2, C.G.S., a questa Corte la revisione della pronuncia della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti del 24.1.2002, confermata dalla Commissione d'Appello Federale il successivo 8 febbraio, con cui gli era stata inflitta la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di quattro mesi e la multa di € 50.000,00 ed era stata altresì disposta l'ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di 4 mesi a decorrere dal termine della squalifica.

Il ricorrente era stato dichiarato responsabile della violazione dell'art. 13 n.1, lett. b) del Regolamento dell'Attività Antidoping per essere, mentre era tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. nel corso della Stagione Sportiva 2001/2002, risultato positivo per metaboliti del nandrolone in esito ai controlli disposti in occasione delle gare Piacenza/Brescia del 21.10.2001 e Lazio/Brescia del 4.11.2001. La decisione era stata, come detto, confermata dalla Commissione d'Appello Federale, la quale aveva osservato che correttamente i giudici di primo grado avevano basato la propria pronuncia sulle risultanze tecniche e sulla esatta interpretazione dell'elemento psicologico minimo necessario ad integrare la fattispecie di non intenzionale assunzione di sostanze proibite.

Nel ricorso per revisione si sottolineava che lo stesso era proposto in quanto ricorrevano congiuntamente le due condizioni previste dall'art. 39 comma 2 citato, e consistenti nella sopravvenienza di nuove e decisive prove ai fini della dichiarazione di insussistenza di responsabilità e nella inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione originaria con quelli di altra decisione irrevocabile.

In particolare, il ricorrente osservava, quanto alla prima condizione, che erano state acquisite nuove prove riferibili alla circostanza che le autorità sportive internazionali e nazionali competenti in materia di doping avevano, aderendo a condivisi studi scientifici, sottoposto a revisione critica i criteri vigenti al momento della commissione dei fatti in tema di rilevazione ed esame effettuato ai fini della verifica della assunzione di sostanze vietate.

Il ricorrente deduceva, al riguardo, che, con comunicazione proveniente in data 1.10.2007 dal laboratorio Antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana, basata sulle indicazioni racchiuse nella nota tecnica del 13.5.2005 della World Anti-Doping Agency (WADA), si affermava che nel caso delle analisi condotte con riguardo ai campioni organici a lui appartenenti ricorrevano tutte le condizioni denominate parametri complementari che avrebbero imposto l'esecuzione del test di stabilità sui campioni rilevanti. Nella comunicazione si sottolineava, peraltro, che tale test si sarebbe potuto utilmente effettuare solo entro un periodo massimo di quattro-cinque settimane dal prelievo del campione, mentre sarebbe stata del tutto inutile l'odierna effettuazione.

Sulla base di questa circostanza il ricorrente rilevava che il mutamento dei criteri di analisi e la ricorrenza nel caso di specie delle condizioni per la rinnovazione del test originario, legate alla contemporanea presenza nel campione prelevato di tutti i parametri complementari di instabilità, costituivano nuovi elementi di prova che avrebbero esplicato efficacia decisiva al fine della dichiarazione della insussistenza della sua responsabilità.

Quanto alla seconda condizione legittimante il ricorso per revisione il ricorrente osservava che, con sentenza del 23.10.2007, divenuta irrevocabile il 26 febbraio dell'anno successivo, la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, lo aveva assolto perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui all'art. 81 Codice Penale e all'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 "perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di atleta del Brescia Calcio, assumeva farmaci, o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche e/o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche". La Corte di Appello rilevava che, in conseguenza della nota tecnica esplicativa della WADA, che contempla cinque parametri complementari da considerare, ai fini dell'esecuzione del test di stabilità prima che si possa dichiarare un esito avverso delle analisi, nel caso di campioni di urine in cui, come nella fattispecie, sia stata riscontrata la presenza del metabolita del nandrolone, l'accertamento da cui aveva tratto origine il procedimento penale doveva ritenersi inattendibile, stante l'impossibilità di effettuare ora per allora il test di stabilità sui campioni prelevati all'epoca.

Da tale sentenza penale, che aveva precluso la celebrazione di altro giudizio per il medesimo fatto davanti al Tribunale di Roma, il ricorrente ricavava la conclusione che si fosse in presenza di decisione, seppur proveniente da ordinamento diverso da quello sportivo, inconciliabile con quella della cui revisione si tratta in quanto la pronuncia penale aveva diversamente ricostruito il profilo fattuale della vicenda, pervenendo alla conclusione che andasse esclusa la stessa sussistenza del fatto da cui era sorto il procedimento disciplinare sportivo.

Al fine di resistere si costituiva con memoria del 29.4.2009 l'Ufficio Procura Antidoping istituito presso il C.O.N.I. che ne eccepiva l'infondatezza nei suoi articolati profili. Veniva, in particolare, contestato che si considerasse prova nuova sopravvenuta la nota informativa della WADA, tenuto conto della circostanza che non solo essa semplicemente atteneva ad una modalità diversa di acquisizione della prova ma, riguardava circostanze che non avevano mai costituito a suo tempo oggetto di censura o lagnanza da parte del ricorrente o del suo consulente, che non aveva mai mosso alcun rilievo in ordine ai modi di effettuazione del controllo del campione organico ed alle loro caratteristiche intrinseche. Del resto, secondo la Procura resistente, se venisse dichiarato ammissibile il ricorso in questione tutti i procedimenti definiti secondo i precedenti riferimenti normativi, anche se ormai irrevocabili, sarebbero soggetti a revisione.

Veniva poi contestata la sussistenza del secondo profilo invocato dal ricorrente ai fini della revisione, in quanto mancherebbe il presupposto del contrasto tra i due giudicanti e ciò perché la responsabilità affermata in campo sportivo conseguiva alla violazione non intenzionale della norma

di prudenza riguardante il divieto di assunzione di sostanze proibite, mentre la contestazione penale aveva ad oggetto un reato per la cui configurazione era necessario un elemento psicologico qualificato costituito dal dolo specifico. Si chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

All'udienza di discussione dell'8.5.2009 le parti illustravano oralmente le proprie difese ed insistevano nelle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

La questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare, riguarda la ammissibilità del ricorso per revisione, peraltro contestata dalla Procura Antidoping resistente.

Il ricorrente ha dedotto due dei profili che l'art. 39, comma 2, C.G.S. pone a fondamento della pronuncia caducatoria di una decisione irrevocabile adottata dagli Organi di Giustizia Sportiva federali.

In particolare, viene osservato che sarebbero sopravvenute nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto nonché si afferma la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile.

Come illustrato nella parte espositiva, le condizioni afferenti al primo profilo dovrebbero, secondo il ricorrente, ravvisarsi nella adesione prestata dall'organismo mondiale antidoping alle nuove opinioni espresse dalla comunità scientifica circa i metodi di analisi applicabili a campioni che presentino una serie congiunta di parametri identificativi, tutti in concreto posseduti da quello che costituì oggetto del procedimento conclusosi con pronuncia irrevocabile di condanna.

L'inconciliabilità con altra decisione irrevocabile andrebbe colta in ciò che il procedimento penale che ha tratto origine dalla medesima condotta, fenomenicamente intesa, su cui si è pronunciato il Giudice Sportivo, si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, proprio alla stregua delle nuove acquisizioni scientifiche.

Ciò premesso, il Collegio rileva che l'esame in questione deve essere condotto attraverso la esegesi della norma di cui al comma 2 dell'art. 39 citato, la cui formulazione, per ciò che attiene all'impulso di cui il procedimento necessita ed alla ripartizione degli oneri di giudizio tra la parte ed il giudice, sembra aver bisogno di alcune precisazioni integrative, in omaggio al compito nomofilattico riservato a questa Corte a Sezioni Unite dal vigente ordinamento federale, che dai suoi orientamenti riceve i criteri direttivi in materia di Giustizia Sportiva.

In primo luogo, è da porre nel debito conto che il procedimento di revisione non può perdere la propria caratteristica di promuovimento su istanza della parte interessata per il solo fatto che la norma si esprima affermando che "la Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione...". Ed invero la disposizione può solo spiegarsi attribuendo al legislatore la volontà di affidare alla Corte stessa il previo compito, che in questa sede motivazionale si sta assolvendo, di verificare l'ammissibilità del ricorso per revisione: e ciò in quanto manca per il procedimento in esame una disposizione corrispondente a quella posta dal comma 4, del medesimo art. 39 in materia di revocazione, allorché si stabilisce che "l'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sull'ammissibilità del ricorso per revocazione".

Ciò equivale a dire che la struttura del procedimento di revisione desumibile dall'art. 39 C.G.S. contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta.

E' ancora da considerare che le condizioni astrattamente legittimanti la proposizione del ricorso per revisione possono ricorrere in via alternativa, senza che questo escluda la possibilità, che il ricorrente adombra nel caso di specie, di una loro concorrenza.

Nell'ipotesi di concorrente deduzione di più condizioni tra quelle enunciate dal comma 2, spetterà a questa Corte, ove il ricorso stesso valichi lo scrutinio di ammissibilità, individuare quella che esibisca una attitudine assorbente ai fini della possibile caducazione della pronuncia.

E tale giudizio dovrà essere espresso avuto riguardo alla maggior capacità della condizione in concreto dedotta di privare di base fondante la pronuncia della cui revisione si tratta.

E', infine, da mettere in rilievo che la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all'art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l'utile esperimento del rimedio.

Ed invero, le ipotesi di cui alle lett. a), c), e d) dell'art. 630 C.P.P. descrivono le medesime ipotesi recepite dal comma 2 dell'art. 39 C.G.S., riferendosi rispettivamente al caso di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia soggetta a revisione con quelli stabiliti in altre sentenze irrevocabili promananti dal plesso giurisdizionale ordinario o speciale, al caso di sopravvenienza di nuove prove risolutive e, infine, all'accertamento della dipendenza della condanna dalla dimostrata falsità in atti o in giudizio.

L'ulteriore corollario di questa armoniosa convivenza tra i due sistemi normativi quanto all'ipotesi in esame è che possono certamente costituire utili, se non addirittura imprescindibili, criteri ermeneutici quelli elaborati nel tempo e con costanza di caratteri dalla giurisprudenza penale di legittimità in punto di determinazione della ammissibilità dei ricorsi per revisione.

A questo riguardo deve subito aversi riguardo alla nozione di "prove nuove", così ponendo le premesse per delibare l'ammissibilità del ricorso in esame.

Circola, ormai in forma accreditata e condivisa, l'idea che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, vadano qualificate "prove nuove" quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili: così si è da ultimo espressa la Cassazione penale con sentenza 26637 del 28.5.2008, che si colloca in linea di continuità con conformi precedenti che datano alla sentenza della stessa Corte 1976 del 1997, a partire dalla quale si è definitivamente superato il contrario e sparuto indirizzo inaugurato sotto la vigenza dell'attuale codice di procedura penale con la sentenza 3444 del 1992.

Nel medesimo senso si è ritenuto che la valutazione di ammissibilità debba intendersi estesa anche ad elementi di prova di cui rilevi solo l'esistenza e la persuasività e non il procedimento, o le forme della loro avvenuta acquisizione.

Grazie a questi orientamenti, che consolidano l'idea che nel giudizio di revisione il giudice debba verificare l'attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, (Cass. Pen. 17.6.2008, n. 29486) hanno potuto trovare decisivo ingresso quali elementi capaci di dirimere a favore dell'imputato i dubbi sulla propria responsabilità nuovi e diffusi metodi di indagine tecnica, quali quelli ematochimici o idonei a far risaltare particolari caratteristiche genetiche.

Quanto al profilo della inconciliabilità tra giudicati la Corte di Cassazione ha ribadito nel tempo che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso e possono essere le più varie, in modo da denunciare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (Cass. Pen. 7.2.2006 n. 10916).

Alla luce dei riferiti indirizzi giurisprudenziali, dai quali queste Sezioni Unite non hanno alcun motivo di discostarsi, la Corte ritiene che il ricorso sia ammissibile sotto ciascuno dei profili dedotti, che in effetti si combinano tra loro quanto alla loro attitudine dimostrativa della sopravvenienza nella scienza tossicologica di nuove modalità di valutazione dei campioni organici, la cui mancata adozione comprometterebbe senza scampo l'attendibilità di un eventuale giudizio di positività.

Ed invero, il mutamento, o più esattamente l'affinamento delle conoscenze scientifiche in materia di cosiddetti parametri complementari, consentono di affermare che ognuno di essi, come autorevolmente ed obiettivamente riconosciuto dal direttore del laboratorio Antidoping del C.O.N.I., era rintracciabile nei campioni organici del ricorrente esaminati in passato.

Tale incontrovertita circostanza avrebbe dovuto imporre, alla luce del nuovo grado di conoscenze scientifiche, una rinnovazione dell'esame, al fine di allontanare il rischio della instabilità del campione organico che avrebbe, altrimenti, viziato la attendibilità del test di positività.

Ora, è certo che tale prospettazione, peraltro suffragata dagli elementi scientifici indicati già nella parte espositiva, si candida a costituire di per sé elemento idoneo a revocare in dubbio il fondamento della precedente condanna, riguardata sotto l'aspetto della persuasività delle prove già acquisite. Come tale la prospettazione stessa si rivela atta ad integrare, sotto l'angolo visuale della ammissibilità, il primo dei profili legittimanti, ai sensi del comma 2 più volte citato, la richiesta di revisione.

Altrettanto è da dirsi in relazione al profilo della inconciliabilità tra giudicati.

Ed invero, va subito chiarito che la lettera e lo spirito della norma federale, che genericamente riferiscono l'inconciliabilità a qualsiasi "altra decisione irrevocabile", depongono nel senso che sarebbe arbitrario circoscrivere la disarmonia tra pronunce al solo ambito endosportivo, rinunciando così alla necessaria apertura di una finestra di confronto con il mondo dell'ordinamento di diritto comune chiamato a disciplinare, sia pur applicando il proprio diverso ordine normativo, le medesime condotte umane rilevanti nell'ordinamento federale.

Questa osservazione implica che, contrariamente a quanto eccepito dalla Procura resistente, non è d'ostacolo alla rilevanza della denunciata disarmonia il fatto che siano diverse le fattispecie incriminatrici previste dall'ordinamento sportivo e da quello penale, una volta che ci si trovi in presenza della medesima condotta umana (assunzione di sostanze non consentite) e della relativa valutazione attraverso gli identici metodi di indagine (quelli effettuati in sede sportiva al termine delle due gare che qui rilevano).

Ed inoltre, giova alla causa dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo in esame l'esito incontestabilmente assolutorio del procedimento penale, di cui congruamente il ricorrente ha utilizzato la delineazione di una diversa realtà fattuale, costituita dalla inattendibilità delle precedenti indagini e l'insuperabile grado di fallacia derivante dalla loro mancata rinnovazione in presenza dei parametri complementari che avrebbero dovuto far qualificare come instabile il campione organico esaminato.

Così dichiarata l'ammissibilità del ricorso è agevole conseguenzialmente giudicarne, nella direzione rescissoria perseguita dal ricorrente, la fondatezza, consegnata alla ricorrenza di sufficienti condizioni dimostrative che l'originario incolpato non avrebbe potuto essere ragionevolmente dichiarato responsabile della violazione ascrittagli.

Di ciò è agevole rendersi conto, se si considera che le nuove acquisizioni scientifiche, imprescindibili ai fini dell'espressione del giudizio tecnico destinato ad integrare la norma disciplinare in bianco prevista in ambito federale, portano alla serena conclusione che non si sarebbe potuta dichiarare attendibile la valutazione di positività del test, non essendosi preventivamente proceduto all'attesa della stabilizzazione del campione che presentava caratteristiche tali da giustificare una simile qualificazione e alla susseguente rinnovazione dell'analisi. Su questo aspetto sono inequivocabili le parole dei cultori della materia poi trasfuse nelle direttive del WADA, poi fatte proprie dal direttore del laboratorio Antidoping del C.O.N.I.. La doppia omissione in parola si tradusse, cioè, nella preclusione di qualsiasi attendibilità alla precedente valutazione scientifica, su cui poggiò interamente la condanna della cui revisione si tratta.

D'altro canto, corrobora la fondatezza del ricorso anche la circostanza che la diffusamente illustrata nuova evidenza scientifica fu integralmente trasferita sul piano del giudizio penale, che assolse l'odierno ricorrente per insussistenza del fatto in base alla rilevazione storica della mancata adozione delle necessarie tecniche di indagine.

Non è, pertanto, rilevante in questa sede la valutazione giuridica della condotta umana ascritta in sede penale al ricorrente, quanto l'accertamento storico connesso ai modi di rilevazione

scientifica della stessa: e tale accertamento, nel senso prima indicato, ovviamente non può che vincolare, anche in sede di rinvio, gli Organi di Giustizia Sportiva.

Da questo punto di vista non solo entrambi i profili di ricorso si rivelano autonomamente considerati ammissibili e fondati ma rivelano anche il carattere della loro perfetta convergenza verso l'esito assolutorio, muovendo entrambi dalla avvenuta rideterminazione della realtà fattuale che ha dato luogo all'odierna controversia.

In conclusione, il ricorso produce, in dipendenza della sua descritta fondatezza, l'effetto rescissorio consistente nella eliminazione della precedente pronuncia di condanna e nella sua sostituzione, nel mondo dei fenomeni giuridici attratti nella sfera di competenza della Giustizia Sportiva, con quella di completo proscioglimento.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Guardiola Sala Josep, lo accoglie e, per l'effetto, lo assolve dall'incolpazione ascritta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 20 maggio 2009

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giancarlo Abete)